

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1296)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDERLINI, MEZZAPESA, NESPOLO
e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1985

Casi di deroga al secondo comma dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 149 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore stabilisce che coloro che « non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate ».

La statuizione, che nella sua sostanza appare ancora oggi valida perchè tende a sfoltire il numero davvero eccessivo dei fuori ruolo iscritti nelle nostre università, costituisce un incentivo a concludere il corso degli studi e tende a dare una relativa compattezza al corso stesso.

Tuttavia può darsi il caso che un giovane studente per ragioni serie, di malattia, di famiglia o riferibili ad un particolare contesto sociale o per altre cause ancora degne di attenta considerazione, sia di fatto impedito dal concludere i suoi studi da una

norma che — in alcuni casi — può apparire severa e al limite ingiusta.

In una società così varia, complessa e contraddittoria come la nostra pare opportuno quindi che la rigidità della norma relativa agli « otto anni consecutivi senza esami » sia temperata dalla possibilità di deroga, su domanda dell'interessato, conferita al Ministro della pubblica istruzione il quale potrà così prendere in considerazione casi particolari.

Poichè nell'esperienza dei presentatori di questo disegno di legge esistono alcuni significativi casi in cui la rigida applicazione della norma vigente ha creato situazioni di disagio e di sostanziale ingiustizia, ci è sembrato opportuno sottoporre ai colleghi un testo che raccomandiamo vivamente alla loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Dopo il secondo comma dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunto il seguente:

« A richiesta dell'interessato e per comprovati motivi di salute, di famiglia o di carattere sociale, il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, stabilire che si deroghi dalle norme contenute nel precedente comma ».